

---

Legge regionale 12 luglio 2019, n. 43

**Funzioni della Regione in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002.**

(Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24.07.2019 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

Art. 2 Funzioni dell'Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002

Art. 3 Disposizione finanziaria

Art. 4 Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro)";

Considerato quanto segue:

1. E' necessaria la correzione del contenuto degli articoli 2 e 5 della l.r. 28/2018, che hanno sostituito rispettivamente gli articoli 21 e 21 quater della l.r. 32/2002. In particolare, l'intervento è finalizzato a reintrodurre, fra le competenze della Regione, la funzione di erogazione di finanziamenti volti ad assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi, che era prevista nel testo della l.r. 32/2002 antecedentemente alle modifiche introdotte dalla l.r. 28/2018;

2. Al fine di consentire l'immediato esercizio delle funzioni, la cui disciplina è oggetto delle presenti modifiche, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002*

1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:

*“ m bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi. ”.*

*Art. 2*

*Funzioni dell'Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002*

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 quater della l.r. 32/2002 è abrogata.

*Art. 3*

---

*Disposizione finanziaria*

1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*Art. 4**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.